

FACCIAMO CHIAREZZA SULLA SCADENZA DEL 2 AGOSTO 2026 NEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 (AI ACT): NATURA, PORTATA E REALE IMPATTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (di seguito "AI Act"), entrato in vigore il 1° agosto 2024, non produce i propri effetti in un'unica soluzione, bensì secondo un meccanismo di applicazione differita disciplinato dall'art. 113. Il legislatore europeo ha individuato scadenze progressive, ciascuna riferita a un insieme circoscritto di disposizioni:

- 2 febbraio 2025: applicazione dei divieti di pratiche di IA vietate (Capo II, art. 5) e dell'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4);
- 2 agosto 2025: applicazione delle disposizioni su modelli di IA per finalità generali e governance (Capo V, Capo VII);
- 2 agosto 2026: applicazione della gran parte delle restanti disposizioni, tra cui il regime dei sistemi ad alto rischio (Capo III) e gli obblighi di trasparenza (art. 50);

È quindi giuridicamente scorretto trattare il 2 agosto 2026 come una scadenza "generale" e indistinta per ogni istituto scolastico. Si tratta, in senso tecnico, del termine di applicabilità di un corpus normativo specifico, il cui obbligo sorge esclusivamente in capo ai soggetti che rivestono la qualifica di deployer (utilizzatore) di sistemi di IA rientranti in una classificazione di rischio determinata: quella alta.

Quali sono i sistemi ad alto rischio nel settore istruzione?

L'Allegato III, punto 3, dell'AI Act individua tassativamente i sistemi di IA impiegati nel settore dell'istruzione e della formazione professionale che ricadono nella categoria "alto rischio":

- a. sistemi destinati a determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone a istituti o programmi di istruzione a qualsiasi livello;
- b. sistemi destinati a valutare i risultati dell'apprendimento, anche quando tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento della persona;
- c. sistemi destinati a valutare il livello di istruzione adeguato che una persona potrà ricevere o a cui potrà accedere;
- d. sistemi destinati a monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante lo svolgimento di test o esami.

La classificazione non è presuntiva né automatica: la qualificazione come "alto rischio" richiede una valutazione puntuale della finalità e delle modalità d'uso del singolo sistema, condotta dal Titolare (Scuola) secondo i criteri di cui all'art. 6 e alle correlate disposizioni dell'Allegato III.

Un software didattico dotato di componenti IA che non incida su decisioni di accesso, valutazione certificativa o disciplina degli esami — ad esempio un semplice strumento di supporto alla didattica privo di effetti decisionali sulla carriera scolastica dello studente — non rientra, di norma, in tale perimetro.

Quali sono gli adempimenti a carico delle scuole?

Si possono avere dunque due scenari

Scenario A: L'istituto utilizza o intende utilizzare sistemi ad ALTO RISCHIO (opzione fortemente sconsigliata dal DPO). Qualora la scuola decidesse di adottare sistemi per la valutazione automatica degli studenti o il monitoraggio dei comportamenti durante gli esami o per i profili disciplinari, entro il 2 agosto 2026 dovrà conformarsi a stringenti e complessi obblighi europei, tra cui: la FRIA (Valutazione di impatto sui diritti fondamentali ex art. 27 AI Act), la registrazione del sistema nella banca dati dell'UE, l'implementazione di una supervisione umana rafforzata e la conservazione dei log.

Scenario B: L'istituto utilizza sistemi a rischio LIMITATO o MINIMO/NULLO (es. chatbot generici (Gemini, NotebookLM, ChatGPT, software didattici non valutativi).

Se la scuola si limita a questi strumenti, dal 2 agosto 2026 scattano solo gli obblighi di trasparenza (art. 50 AI Act), che gravano principalmente sui produttori (provider). La scuola, in qualità di utilizzatore (deployer), deve solo assicurarsi che gli utenti (docenti e studenti) siano informati che stanno interagendo con un'IA.

Non essendoci scadenze sanzionatorie stringenti per questo scenario, l'istituto può avviare un percorso graduale e programmato di adeguamento della propria governance nei prossimi mesi, basato sul principio di accountability (responsabilizzazione), articolato nelle seguenti fasi:

- Censimento dei sistemi di IA: mappatura dei software già in uso nell'istituto che integrano funzioni di IA;
- Nomina del Gruppo di Lavoro IA: costituzione di un team interno (che includa l'animatore digitale, il DPO e figure amministrative/didattiche);
- Adozione del Regolamento d'Istituto e della PUIA (Piano per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale): linee guida chiare su cosa i docenti possono e non possono fare (es. divieto di inserire dati personali o compiti degli studenti in versioni gratuite di IA commerciali);
- Aggiornamento del Registro dei Trattamenti (GDPR): integrazione delle schede di trattamento per i software che usano IA;
- Nomine a Responsabile del Trattamento (art. 28 GDPR) dei fornitori dei sistemi di IA;
- DPIA (Valutazione di Impatto Privacy): da redigere solo laddove l'uso dell'IA presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli studenti (es. profilazione didattica);
- Informativa Privacy: aggiornamento delle informative per famiglie e personale scolastico con specifico riferimento ai sistemi di IA e relativo consenso;
- Formazione e Alfabetizzazione: corsi per il personale sull'uso consapevole e sicuro dell'IA (in linea con l'art. 4 dell'AI Act).

Al momento, da DPO, raccomando vivamente di non pensare nemmeno lontanamente all'utilizzo di sistemi di IA che possano sostituire o affiancare il docente nell'elaborazione dei giudizi o nella valutazione dei profili disciplinari (scenario A).

Due precisazioni necessarie a completezza del quadro

L'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4) è già pienamente applicabile dal 2 febbraio 2025 e grava su qualunque soggetto che impieghi sistemi di IA, indipendentemente dalla loro classificazione di rischio; non è quindi un adempimento collegato alla scadenza del 2 agosto 2026, sebbene alcune comunicazioni istituzionali e ministeriali abbiano associato le due date, generando una certa ambiguità interpretativa che merita di essere sciolta caso per caso con riferimento al testo normativo. Si tratta di un mero adempimento preliminare (come anche gli altri indicati sopra) all'utilizzo dei sistemi di IA. Se non si utilizzano sistemi di IA gli obblighi non scattano.

Quindi, se la scuola non ha ancora posto in essere qualcuno o tutti questi adempimenti sopra indicati tra cui la formazione **NON E' SANZIONABILE** sempre che non utilizzi sistemi di IA istituzionali.

La scuola, quando e se riterrà di dover utilizzare questi sistemi di IA, dovrà procedere, prima di cominciarne l'utilizzo, ad effettuare gli adempimenti necessari all'uso dei sistemi a rischio limitato o nullo sopra indicati dunque senza alcuna scadenza specifica nei prossimi mesi e con i tempi necessari alle sue specifiche esigenze.

Raccomando pertanto, in attesa di effettuare gli adempimenti, di attenzionare i docenti e il personale (magari con una circolare) sulla circostanza che fino a quando la scuola non darà indicazioni specifiche in merito a quali sistemi utilizzare istituzionalmente e prima dello svolgimento della formazione non si può utilizzare con account istituzionale e per ragioni istituzionali alcun sistema di IA.

Il DPO

Avv. Nicola Parisi